

**Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 13 settembre – 5 ottobre 2016, n. 42012**

*Presidente Conti – Relatore Giancesini  
Ritenuto in fatto e considerato in diritto*

- ritenuto che il difensore di L.F.A. ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di PALERMO ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputata per il reato di cui all'art. 388, comma 2 cod. pen. perché, omettendo di affidare la figlia C. all'ex marito negli orari e nei giorni prescritti dall'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese, eludeva ripetutamente l'esecuzione del predetto provvedimento giurisdizionale;
- ritenuto che il ricorrente ha dedotto tre motivi di ricorso con i quali ha affermato, da un lato, che la Corte di Appello non aveva esaurientemente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in realtà escluso dal fatto che il padre non si presentava puntualmente e con regolarità per esercitare il suo diritto di visita, dall'altro che la Corte non aveva applicato al caso in esame la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., dall'altro ancora che la Corte aveva quantificato la pena in violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.;
- considerato, quanto al primo motivo, che la Corte ha esaurientemente motivato circa l'infondatezza della tesi difensiva secondo la quale il padre si sarebbe presentato del tutto saltuariamente per esercitare il suo diritto di visita (si rinvia in particolare ai ff. 2 e 3 della motivazione) e circa la sussistenza del dolo, riconnesso ad una sorta di ritorsione della imputata al mancato pagamento di quanto dovuto dall'ex marito (si veda f. 4 della motivazione);
- considerato, quanto al secondo motivo, che la Corte ha esaurientemente e convincentemente motivato in ordine alla non ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. richiamando i parametri indicati dalla norma (si veda in particolare f. 4 della motivazione);
- considerato, quanto al terzo motivo, che il ricorso si presenta del tutto generico ed apodittico sul punto specifico della affermata violazione dei criteri di cui all'art. 133 del codice penale, senza alcuna articolata argomentazione critica sul punto di sentenza impugnato.

*P.Q.M.*

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.500,00 Euro a favore della cassa delle ammende.